



18851/12

SI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 10/04/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
- Dott. GAETANINO ZECCA
- Dott. GIACOMO FOTI
- Dott. LUISA BIANCHI
- Dott. FELICETTA MARINELLI

- Presidente - SENTENZA N. 593/2012
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 10330/2012
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE  
nei confronti di:

- 1) SCHETTINO FRANCESCO N. IL 14/11/1960 \* C/
- 2) CODACONS - IN PERSONA DEL LEG. RAPPR. GIUSEPPE URSINI

avverso l'ordinanza n. 88/2012 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 06/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;  
~~Lette~~/sentite le conclusioni del PG Dott.

*Dott. Vincenzo Fucci*

*rigetto dei ricorsi del PM e dell' indegato; inammissibilita' del ricorso del CODACONS*

Udit i difensor Avv. *to* Bruno Leporatti *di Grosseto*  
Francesco Schettino *fu*

10330/2011

RITENUTO IN FATTO

1. Il 13 gennaio 2012, alle ore 21.40 circa, la nave Costa Concordia, di proprietà della Compagnia di navigazione Costa Crociere, da poco partita dal porto di Civitavecchia per una crociera nel Mediterraneo, con a bordo oltre 4000 persone, al comando di Schettino Francesco, giunta in prossimità dell'Isola del Giglio modificava la rotta ordinaria, si avvicinava eccessivamente al tratto costiero ed impattava con un grosso scoglio; l'urto provocava una falla di circa 70 metri nel fondo del natante; l'acqua invadeva la sala macchine e metteva fuori uso l'impianto elettrico cagionando il blackout di tutta la nave; la nave sbandava dapprima sul fianco sinistro e poi si inclinava sul fianco opposto, arenandosi infine sullo scalino roccioso del basso fondale ivi esistente; l'incidente provocava 30 morti e 2 dispersi.

2. Il pm di Grosseto, con decreto del 14 gennaio 2012, disponeva il fermo di Schettino Francesco in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli articoli 428, 589, comma tre, codice penale per avere, quale comandante della nave, in cooperazione con Ciro Ambrosio, primo ufficiale di coperta, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, violazione della normativa di settore, in particolare dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977 n. 1085 per avere mantenuto una velocità superiore a 15 nodi ancorché in prossimità di ostacoli, cagionato il naufragio della Costa Concordia, al contempo cagionando la morte di tre persone che, cadute in mare, perivano per annegamento ovvero per ipotermia; nonché del reato di cui all'articolo 591 del codice penale per avere abbandonato circa trecento persone, passeggeri della nave da crociera, incapaci di provvedere a se stessi poiché ancora a bordo della motonave in fase di naufragio ed in orario notturno, dei quali doveva avere cura in quanto comandante; e di quello previsto dall'articolo 1097 del codice della navigazione per non essere sceso per ultimo da bordo della motonave Costa Concordia, della quale era comandante, durante l'abbandono della medesima.

3. Il gip non convalidava il fermo, non ravvisando il presupposto indispensabile costituito dal pericolo di fuga; tuttavia, ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lettera C), il gip applicava allo Schettino, in relazione ai reati sopra indicati, la misura degli arresti domiciliari con divieto di rapporti con persone diverse dai familiari conviventi.

3 a. Quanto ai gravi indizi, il gip richiamava il contenuto degli atti di indagine compiuti nell'immediatezza dei fatti, ricapitolati nell'informativa della guardia costiera di Porto Santo Stefano, e rilevava che lo stesso Schettino, nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva ammesso la deviazione di rotta e l'accostamento a 0,28 miglia marine di distanza dalla costa, asserendo di essersi accorto soltanto con i riflessi visivi che c'era uno scoglio che sporgeva. La grave imprudenza ed imperizia della condotta dell'indagato al momento in cui pose in essere la sconsiderata manovra era

pertanto pacifica. Altrettanto pacifiche erano le conseguenze verificatesi e cioè il naufragio della nave, l'abbandono della stessa da parte dei passeggeri, la morte di tre persone, diventate successivamente 30. La manovra di emergenza che il comandante effettuava per accostare la nave alla costa dell'isola, dal medesimo dettagliatamente descritta nell'interrogatorio, non lo esonerava né attenuava la responsabilità, trattandosi soltanto di un atto dovuto per limitare il più possibile le conseguenze tragiche del grave errore commesso ed ammesso. Nel comportamento di Schettino era ravvisabile un'ulteriore profilo di colpa, oggetto di contestazione nel corso dell'interrogatorio, e cioè la dolosa sottovalutazione della portata del danno, avendo Schettino ommesso di avvisare per tempo le autorità costiere dell'incidente, alle quali riferiva che si trattava di un problema elettrico, senza menzionare, nell'immediatezza, l'impatto ed il danno provocato, così ritardando le procedure di emergenza e di soccorso. Il gip riteneva accertato, nonostante le dichiarazioni di segno opposto rilasciate in sede di interrogatorio, che Schettino si era immediatamente reso conto della gravità del danno, sia per l'inclinazione sempre più evidente della nave, sia perché avvertito dal personale dell'imbarco ingente di acqua. In tale situazione il comandante perdeva il controllo della nave, che aveva ormai i motori spenti e si spostava solo mediante l'abbrivio e i timoni. Solo dopo 30, 40 minuti veniva dato il segnale di emergenza, mentre nessun segnale di allarme esterno era dato alle autorità costiere, allertate soltanto da terzi, per renderle edotte della gravità della situazione. Alle 22,58 il comandante ordinava di abbandonare la nave e comunicava tale ordine alle autorità costiere, ma, durante le operazioni che seguivano, abbandonava lui stesso la nave quando ancora vi erano a bordo un centinaio di persone. La circostanza era ammessa anche dall'indagato che peraltro nell'interrogatorio di garanzia affermava che l'abbandono della nave non era stato voluto ma era stato necessitato per le condizioni in cui egli si trovava nel ponte che aveva raggiunto. Sussistevano dunque i gravi indizi di colpevolezza anche in relazione al delitto di cui all'articolo 591 del codice penale e 1097 del codice della navigazione (per quest'ultimo non era applicata la misura cautelare in quanto non consentita); il fatto che altro personale ed altri ufficiali ancora sulla nave si adoperassero per consentire lo sbarco dei passeggeri smentiva oggettivamente quanto dichiarato dal comandante sulla oggettiva impossibilità di dirigere e gestire le procedure di emergenza e di soccorso; anche ammesso che fosse vero quanto da Schettino asserito sulla necessità oggettiva dello sbarco, nessun serio tentativo di ritornare sulla nave venne fatto dal medesimo nelle fasi immediatamente successive all'abbandono della Costa Concordia e nonostante che fosse stato a ciò sollecitato dal Comandante del porto; le operazioni di salvataggio vennero coordinate e dirette da altri ufficiali che erano rimasti a bordo della nave, mentre il comandante Schettino aveva raggiunto uno scoglio con una scialuppa e si rifiutava di risalire a bordo, ritenendolo un'impresa impossibile; e sullo scoglio Schettino rimaneva ad assistere al progressivo inclinamento della nave finché non veniva prelevato da una



motovedetta dei carabinieri e condotto in caserma, dove veniva disposto il fermo.

3 b. Non sussisteva a parere del gip pericolo di fuga, dal momento che era rimasto accertato che Schettino, pur avendo abbandonato precocemente la nave, era rimasto sempre sulla scogliera a guardare il disastro provocato, in compagnia di altri membri dell'equipaggio, non ponendo in essere alcuna attività volta ad allontanarsi dall'isola o comunque ad ostacolare la sua identificazione, nonostante fosse privo di documenti; difettava dunque il requisito di concretezza del pericolo di fuga. Era inoltre soltanto meramente ipotetica la possibilità che Schettino, in ragione della sua carica ed in occasione della sua attività di comandante di nave, avesse potuto allacciare rapporti umani in località estere che poteva utilizzare per fuggire e sottrarsi alle indagini.

3 c. Quanto all'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 lettera a) codice procedura penale di inquinamento probatorio, il gip rilevava l'infondatezza di quanto evidenziato dal pubblico ministero in ordine alla presunta intenzione del comandante di asportare il Voyage Recorder (VDR); allo stato delle indagini molti dei sottoposti del comandante erano già stati sentiti ed avevano reso dichiarazioni non contraddittorie tra loro; pertanto non appariva sussistente il pericolo che l'indagato si avvallesse della sua posizione gerarchica per influenzare le dichiarazioni testimoniali degli ufficiali e del personale di bordo circa lo svolgimento dei fatti; Schettino aveva tenuto un atteggiamento parzialmente collaborativo in sede di interrogatorio ammettendo la manovra scellerata di accostamento all'isola, non si prospettava quindi quale versione di comodo egli potesse preconstituersi per andare esente da responsabilità; infine dalle conversazioni intercettate in ambientale nella sala della caserma dei carabinieri di Orbetello, dove erano stati fatti attendere lo Schettino e gli altri ufficiali della nave, non si desumeva, secondo il gip, alcuna intenzione di darsi alla fuga, a ciò non bastando le frasi relative al fatto di voler cambiare vita e di non voler più andare sulle navi.

3 d. Il gip riteneva sussistente l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 lettera c) attesa l'oggettiva gravità del fatto "un disastro di proporzioni mondiali", la condotta gravemente colposa dell'indagato e la valutazione negativa della sua personalità; Schettino, pur ammettendo la propria imprudenza, nel corso dell'interrogatorio aveva comunque cercato di temperare l'enormità del suo errore valorizzando la manovra successivamente effettuata per evitare l'allontanamento della nave dalla costa dell'isola del Giglio, cercando di accreditarsi, in relazione a tale manovra, come un bravo comandante; ciò era, secondo il gip, indice di una incredibile leggerezza nel valutare la portata effettiva della condotta posta in essere ai danni di oltre 4000 persone affidate alla sua responsabilità. Alla iniziale leggerezza andava aggiunta anche la totale incapacità di gestire le fasi successive dell'emergenza, ritardando i soccorsi dalla terraferma, e abbandonando la nave prima che si fossero messi in salvo tutti i passeggeri, per restare sullo scoglio in situazione di assoluta inerzia. Il gip riteneva attuale e concreto il pericolo di reiterazione di delitti della stessa indole di quelli per cui si procede, cioè reati gravemente

colposi in danno di terzi affidati per l'attività svolta alla responsabilità dell'indagato, rilevando che l'attività professionale di comandante di nave non risultava essergli stata inibita, con possibilità nell'immediato futuro di continuare la sua attività; inoltre il pericolo di reiterazione di delitti colposi si configurava per ogni genere di attività lavorativa che comporta l'affidamento alla cura la responsabilità del ricorrente di terze persone.

3 d. Con riferimento alla scelta della misura, il gip riteneva adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, quella degli arresti domiciliari nella sua abitazione, in applicazione del principio, più volte ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, della residualità della custodia in carcere, tenuto conto dell'inserimento sociale dell'indagato, del fatto che egli ha una stabile famiglia con cui convive, dell'esclusione del pericolo di fuga, della formazione professionale ricevuta che lo colloca come soggetto abituato al rispetto delle gerarchie, tra cui la ragionevole prospettiva che non si sottragga alle prescrizioni connesse alla misura.

4. Avverso l'ordinanza del gip proponeva domanda di riesame il difensore di Schettino Francesco contestando la sussistenza della ravvisata esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett.c).

Proponeva appello il pubblico ministero lamentando che non fossero state ritenute sussistenti le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e b) relative al pericolo di fuga e a quello di inquinamento della prova, nonché contestando la ritenuta valutazione di adeguatezza degli arresti domiciliari.

5. Il tribunale del riesame accoglieva la richiesta di trattazione congiunta delle impugnazioni e con il provvedimento qui impugnato le respingeva entrambe, confermando però l'ordinanza impugnata anche sotto il profilo, ritenuto in motivazione, del pericolo di inquinamento della prova.

5 a. Il tribunale condivideva il giudizio del gip circa l'insussistenza del pericolo di fuga; rilevava preliminarmente che l'articolo 274 co.1 lett. a) prevede il requisito della concretezza, il che implica l'esistenza di fatti e circostanze non meramente congetturali da porre a base del giudizio prognostico e che tale non potevano ritenersi: la condotta dell'imputato di abbandono della nave, valorizzata dalla PM ed integrante il delitto di cui all'art. 1097 cod. nav.; la circostanza che Schettino, intervistato subito dopo il fatto, tentò di far ricadere su altri la responsabilità, negando la propria, riferendosi al fatto che lo scoglio non era segnalato sulle carte nautiche e sostenendo che egli aveva lasciato la nave per ultimo; si trattava non di circostanze di fatto ma di un atteggiamento mentale che il tribunale riteneva rilevante solo a diversi fini; la circostanza che Schettino, appena informato del fermo chiese di poter andare in albergo e, alla risposta negativa chiese di poter mangiare qualcosa, atteso che era innegabile la formazione professionale di Schettino e la sua rilevanza in relazione al giudizio di affidabilità sul rispetto delle prescrizioni connesse alla misura attenuata; osservava inoltre il tribunale che la possibile irrogazione di una pena elevata non è di per sé sola sufficiente ad integrare il concreto pericolo di fuga della persona che ne è destinataria, tanto più che la latitanza richiede una notevole capacità organizzativa in

grado di assicurare non facili supporti logistici atti ad eludere l'attività della PG; neppure decisive potevano ritenersi le risorse economiche di cui disponeva Schettino, secondo il PM atte a costituire la base di una possibile fuga all'estero, trattandosi di una semplice congettura alla quale si contrapponeva il dato di fatto della presenza di uno stabile ed allargato nucleo familiare; quanto alle intercettazioni ambientali dalle quali era emerso il riferimento alla volontà di cambiare vita, il tribunale non condivideva l'interpretazione data dal PM secondo cui la frase pronunciata da Schettino era riferita non tanto al lavoro svolto quanto piuttosto alla prospettiva di abbandonare la scena; si trattava, secondo il Tribunale, solo di uno sfogo estemporaneo, e non della programmazione di una latitanza. Peraltro l'intercettazione era inutilizzabile per carenza dei presupposti di legge in quanto non consentita dal titolo del reato di omicidio colposo contestato al capo A) e neppure da quello di abbandono di minori o incapaci di cui al capo B) essendo tale reato, ex art. 591 cod. pen. punito con pena inferiore ai cinque anni, e non essendo stato contestato, a differenza di quanto invece ritenuto dal pm nella discussione orale, l'articolo 591 comma 3; da ultimo, neppure era condivisibile il riferimento alla entità del risarcimento prevedibile, atteso, che al di là della garanzia per le vittime dei reati costituita dalla posizione di responsabile civile dell'armatore, la garanzia risarcitoria è costituita dal patrimonio dell'indagato e non certamente dalla sua presenza in Italia e cautela esperibile è semmai il sequestro conservativo.

5 b. Il tribunale del riesame riteneva sussistente il pericolo di inquinamento della prova (art. 274 lett. a) rilevando che le indagini erano solo agli inizi e ravvisando la concretezza di un possibile inquinamento probatorio alla luce di un documento trasmesso dal pm successivamente all'emissione dell'ordinanza applicativa ed acquisito dal Tribunale del riesame all'udienza cautelare; si trattava di un memoriale a firma di Roberto Ferrarini, responsabilità dell'unità di crisi della società armatrice, dal medesimo redatto su richiesta del presidente della Costa Crociera, Foschi. In tale documento Ferrarini ripercorre le fasi dell'incidente, dalla prima telefonata di Schettino delle 21, 57 e via via successivamente fino all'1,35; si tratta di 12 telefonate durante le quale il comandante informa Ferrarini dello sviluppo della situazione, comunicandogli alle 22, 35 la sua intenzione di dare l'abbandono nave, decisione che conferma alle 22,45 e che Ferrarini afferma di aver appreso con sorpresa perché la situazione riferita in precedenza da Schettino non aveva evidenziato un pericolo di tal genere. In particolare il memoriale termina con la seguente nota, che si riporta integralmente "Durante la crisi, non ricordo purtroppo momento esatto, il comandante chiede di condividere con me la posizione da tenere con l'autorità che evidentemente gli richiede cosa è accaduto. Asserisce di avere l'intenzione di dichiarare che la nave aveva subito prima un blackout a seguito del quale aveva urtato un basso fondale. Ho rifiutato immediatamente tale possibilità intimandogli di dire esattamente come i fatti erano occorsi anche alla luce del oggettive impossibilità di sostenere posizioni differenti".

Il tribunale del riesame riferiva che il pubblico ministero non aveva trasmesso il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese da Ferrarini, stante la secretazione disposta ai sensi degli articoli 391 quinquies e 379 del codice di rito; riteneva tuttavia utilizzabile il memoriale affermando di non condividere i dubbi difensivi collegati al fatto che Ferrarini era soggetto "potenzialmente indagabile"; il predetto aveva la veste di persona informata sui fatti e non emergevano circostanze per non ritenere veritiera la sua ricostruzione dei fatti; era in corso l'incidente probatorio sulla scatola nera che avrebbe consentito la trascrizione delle telefonate effettuate dal comandante sulla plancia di comando; un riscontro alle dichiarazioni di Ferrarini veniva dalle dichiarazioni di Pellegrino Martino, il quale aveva confermato di aver sentito Schettino parlare con Ferrarini della necessità di mandare un rimorchiatore, un sintomatico tentativo di ridimensionare l'evento.

Il tribunale riteneva che tale dichiarazione fatta da Schettino nell'immediatezza del fatto, in piena emergenza, fosse sintomatica non solo della piena presenza di spirito dell'indagato ma soprattutto, ai fini che qui rilevano, di una sua assoluta spregiudicatezza; valutazione confermata dalla successiva condotta dell'indagato che appariva preoccupato soltanto di contenere la propria responsabilità ovvero di accreditare quella altrui per esempio riferendosi a carte nautiche incomplete e alla richiesta del comandante Palumbo per l'inchino al Giglio, auto assolvendosi anche nel lungo interrogatorio nel corso del quale aveva ammesso soltanto la sconosciuta manovra: tutto ciò rendeva plausibile che Schettino potesse ulteriormente attivarsi per turbare il processo formativo della prova, inquinandone le relative fonti.

5 c. In relazione al pericolo di reiterazione del reato, il tribunale precisava che la nozione di delitti della stessa specie, cui si riferisce la norma, deve essere intesa come delitti che offendono lo stesso bene giuridico; quindi non necessariamente deve trattarsi di delitti colposi commessi al comando di una nave di crociera, come invece prospettato dalla difesa. Al fine di valutare la sussistenza di tale esigenza si deve tenere conto delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto reato; evidente è la gravità del dato oggettivo, avendo le indagini evidenziato una situazione anche più grave di quella originaria, con un bilancio delle vittime salito al numero di 32; quanto all'elemento soggettivo, il tribunale dichiarava di condividere integralmente il negativo giudizio espresso dal gip circa la condotta posta in essere da Schettino; giudizio che anzi doveva essere integrato anche in base ai risultati dell'indagine svolta dopo l'emissione del provvedimento cautelare, da cui saltava agli occhi una sorta di incapacità delle dell'indagato a comprendere la gravità di quanto commesso; in particolare dopo l'incidente Schettino aveva a lungo temporeggiato prima di ordinare l'abbandono nave, continuando a dire ai suoi ufficiali di attendere, mentre egli si tratteneva al telefono con Ferrarini, preoccupato di salvare la nave piuttosto che della incolumità dei passeggeri, e non rendendosi conto che la progressiva inclinazione della nave avrebbe reso impossibile utilizzare le scialuppe di salvataggio di sinistra; tale comportamento era sintomatico di una personalità

completamente inaffidabile come dimostrato altresì una volta che, intorno a mezzanotte, era sbarcato al Giglio, anche qui limitandosi a guardare la nave da lontano e a parlare al telefono, senza in alcun modo farsi carico della situazione di estrema emergenza. In conclusione il tribunale riteneva che in presenza di questa gravità oggettiva del fatto e di un altissimo grado della colpa era giustificato ritenere concreto il rischio di reiterazione di analoghe condotte colpose in settori nei quali vi potessero essere soggetti a lui affidati, tanto più che neppure gli era precluso assumere il comando di un'imbarcazione.

6. Hanno presentato ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il tribunale di Grosseto, il difensore dell'indagato Schettino Francesco e il CODACONS.

7. Il pubblico ministero deduce tre motivi. Con un primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 266 del codice di rito in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno della caserma dei carabinieri di Orbetello; l'ordinanza impugnata ha ritenuto che si tratti di intercettazioni autorizzate in carenza dei presupposti di legge per mancanza di un valido titolo autorizzativo, non essendo evidentemente tale il reato di omicidio colposo di cui al capo a), ma neppure il reato di cui all'articolo 591 codice penale, contestato al capo b), in quanto punito con pena inferiore a cinque anni. Il PM ricorrente evidenzia che il decreto di intercettazione d'urgenza del pubblico ministero, e il successivo decreto di convalida del gip, hanno fatto riferimento, quanto al reato che consente di ricorrere al mezzo di ricerca della prova, al solo articolo 591 codice penale, senza indicazione di commi; in motivazione hanno però fatto riferimento a condotte causative di morti, tanto con riguardo all'articolo 589 che con riguardo all'articolo 591 del codice penale, evidenziando come dalle condotte attribuite a Schettino fossero derivate conseguenze mortali nei sensi indicati già dalla prima imputazione e poi successivamente precisati al seguito dell'approfondimento delle indagini; è pertanto indubitabile che le condotte descritte nei due decreti, facendo riferimento anche all'omicidio colposo plurimo, siano riconducibili anche alla fattispecie di abbandono di persone incapaci da cui sia derivata la morte o la lesione dei passeggeri rimasti a bordo della nave, fattispecie per la quale già emergeva dagli atti una sufficiente gravità indiziaria. Non è dunque condivisibile - secondo il PM - l'affermazione del tribunale del riesame, peraltro meramente assertiva ed apodittica, secondo cui, per il solo fatto della mancata indicazione del comma 3 dell'articolo 591 codice penale, il reato preso in considerazione dal pm e dal gip era stato solo quello di cui al primo comma dell'articolo 591; il tribunale avrebbe dovuto considerare adeguatamente oltre all'articolo di legge evocato dal pm, anche la chiara enunciazione del fatto materiale addebitato all'indagato come illustrata nella parte motiva dei decreti; tale congiunta lettura dei decreti non lascia spazio a dubbi sul chiaro riferimento del PM e del gip all'ipotesi aggravata di cui all'articolo



591 codice penale , che per la pena prevista, superiore cinque anni di reclusione, legittima il ricorso alle intercettazioni.

Con un secondo motivo il pubblico ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 274, lett. b), del codice di rito per quanto riguarda la sussistenza del pericolo di fuga; il ricorrente riporta la motivazione adottata dal Tribunale del riesame per pervenire a prognosi fausta in ordine alla valutazione del futuro rispetto da parte dell'indagato delle conseguenze personali e giudiziarie dei reati da lui commessi e rileva che l'approccio seguito dai giudici del riesame mostra il difetto di essere atomistico e parcellizzato rispetto alla piattaforma probatoria, in senso cautelare, sussistente; tutte le risultanze probatorie, considerate nel loro complesso, si dimostrano, diversamente da quanto hanno ritenuto i giudici del riesame, dotate di un'intrinseca forza di persuasione. Inoltre le valutazioni che sono state fatte sono a volte incomplete; a titolo di esempio, con riferimento alle future prospettive professionali, personali e patrimoniali dell'indagato, non è affatto ipotesi astrusa che il medesimo, in attesa della fase processuale in cui è possibile procedere a sequestro conservativo, ponga in essere una rapida monetizzazione dei propri cespiti o di parte di essi per consentire, se del caso anche ai propri familiari, una vita, magari all'estero, priva delle restrizioni economiche che sin d'ora si possono facilmente intuire. Netta e irrimediabile è la contraddizione tra la esaltazione dello spirito militare osservante delle regole e rispettoso delle gerarchie, fatta dall'ordinanza impugnata, a fronte di una personalità che la stessa ordinanza qualifica come assolutamente inaffidabile. Non sono stati adeguatamente presi in considerazione ulteriori elementi indiziari esposti nell'atto di appello e nella discussione orale, quali la inottemperanza all'ordine di allontanarsi dallo scoglio dove si era rifugiato; l'aver Schettino inteso preconstituire con altri dipendenti di Costa, e non solo con Ferrarini, maliziose versioni di comodo; l'essersi spogliato della uniforme di comandante, facilmente identificabile, rivestendosi di un anonimo giubbotto scuro; la sicura disponibilità di contatti in molteplici paesi stranieri a causa degli anni di lavoro all'estero; il rifiuto di tornare a bordo non solo una volta arrivato a terra ma anche in presenza di espliciti ordini in tal senso da parte dell'autorità marittima; viceversa l'essere rimasto al Giglio senza allontanarsi non prova alcunché, solo che si tenga conto che non sarebbe stato comunque possibile lasciare l'isola da solo; così pure non è dirimente la mancanza di documenti, ostacolo facilmente rimediabile una volta che si opti definitivamente per la clandestinità. Secondo il PM, il tribunale del riesame è incorso in errore, specie considerato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione la sussistenza del pericolo di fuga può essere ritenuto senza doverlo desumere esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, come l'acquisto di un biglietto o la preparazione di bagagli, essendo sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento *in itinere* che, proprio per



tale carattere, può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi (cass. Sez. IV 27 giugno 2006 n. 29998); e tenuto presente che la sussistenza del pericolo di fuga deve essere valutato anche con riguardo all'entità della pena che potrà essere irrogata a conclusione del giudizio di merito, in questo caso inequivocabilmente elevata.

Con un terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 275 del codice di rito in ordine alla scelta della misura da applicare. Al riguardo il ricorrente rileva che il tribunale, pur accogliendo l'appello del pubblico ministero in punto di esigenze cautelari e ritenendo sussistente anche il pericolo di inquinamento probatorio, tuttavia ha mantenuto la misura degli arresti domiciliari, che, a suo tempo, erano stati dati dal gip solo in relazione al pericolo di reiterazione; viceversa, essendo raddoppiate le esigenze cautelari, si sarebbe dovuto valutare la necessità di una custodia in carcere; e ciò tanto più a fronte delle considerazioni estremamente critiche sulla personalità dello Schettino contenute nell'ordinanza, atteso che il tribunale del riesame esprime un giudizio assolutamente negativo dell'indagato, ritenendolo non proclive al rispetto delle regole ed assolutamente inaffidabile; si tratta di una valutazione che poco si concilia con il *bonus* di affidabilità concessogli nel ritenere adeguati gli arresti domiciliari, inevitabilmente sorretti da un giudizio di affidabilità che è stata in concreto esclusa; anche sulla adeguatezza della misura l'ordinanza si manifesta illogicamente motivata essendosi limitata a fare riferimento alla residualità della misura carceraria e alla corretta applicazione da parte del gip di tale principio; il pubblico ministero ricorda che il gip aveva valorizzato, nel ritenere adeguati gli arresti domiciliari la esistenza di una stabile famiglia con cui l'indagato convive, il suo inserimento sociale, l'assenza del pericolo di fuga ed il fatto che egli era abituato comunque nell'ordinario al rispetto delle gerarchie e delle regole, per cui non è ragionevole ritenere che si possa sottrarre ai controlli previsti; non è comprensibile come una persona che viene giudicata dal tribunale per il riesame assolutamente spregiudicata ed assolutamente inaffidabile nello svolgimento dei suoi compiti ordinari di ufficiale e di uomo, possa poi meritare un giudizio del tutto opposto, quale è quello formulato dal gip e integralmente condiviso dal collegio del riesame, che ad esso si è richiamato *per relationem*; tra i due giudizi vi è una inconciliabilità assoluta di talché non possono coesistere all'interno della medesima ordinanza.

8. L'avv. to Bruno Leporatti, per Schettino, deduce due motivi. Con il primo lamenta erronea applicazione dell'articolo 274 lett. c) e difetto di motivazione per essere stata affermata la sussistenza di un rischio di reiterazione di condotte colpose in modo del tutto congetturale e pertanto in assenza del requisito della concretezza richiesto dalla norma; il ricorrente riassume il contenuto del ragionamento seguito dal tribunale e dal gip, che hanno ritenuto concreto il rischio di reiterazione del reato in considerazione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'indagato, avendo il tribunale aggiunto un ulteriore profilo di colpa a quelli già evidenziati dal gip, e cioè quello di avere inutilmente e

dannosamente temporeggiato nell'assumere la decisione di ordinare l'abbandono della nave. Ora, nel ritenere così sussistente il pericolo di reiterazione del reato, il tribunale del riesame non ha tenuto conto, secondo la difesa di Schettino, della problematica che attiene alla concretezza del pericolo di ricaduta nell'illecito riferita allo specifico dei diritti colposi, problematica che era stata dedotta dalla difesa e che è stata totalmente obliterata. È pacifico, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, che il rischio di recidiva non può essere affermato in via meramente congetturale, ma si deve fondare su elementi concreti che facciano ritenere altamente probabile il ripetersi di comportamenti che offendano la stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso, con riferimento al bene primario posto a fondamento della fattispecie tipica ascritta; nei reati colposi l'indagine sul pericolo di recidiva non può arrestarsi alla constatazione della gravità del fatto e della sussistenza di una negativa personalità, così come avviene nei reati dolosi, ma deve porsi attenzione alla probabilità che l'occasione in cui è maturato il comportamento colposo possa ripresentarsi, determinando condotte analoghe o simili a quelle oggetto di indagine; occorre cioè accertare se l'indagato per delitto colposo abbia, in concreto, la possibilità di compiere altri illeciti parimenti colposi della stessa specie, e ciò per non rendere meramente ipotetico e congetturale il giudizio prognostico che sta alla base dell'applicazione di misure cautelari per la finalità special-preventiva di cui alla lettera c) dell'art. 274; nella specie il tribunale di Firenze non ha preso alcuna posizione al riguardo, limitandosi a tenere conto delle circostanze oggettive e soggettive del reato commesso e ad affermare che il pericolo di recidiva non è necessariamente connesso all'essere Schettino comandante di grandi navi di crociera. È del tutto evidente, secondo la difesa dell'imputato, che in tal modo il rischio è del tutto congetturale; delitti colposi della stessa specie di quello per cui si procede e che per i limiti edittali di pena consentono l'applicazione di misure cautelari personali sono quelli che offendano l'incolumità pubblica e la persona e dunque sono reati che necessariamente potrebbero essere posti in essere soltanto riprendendo il comando di una nave; ciò vale anche per il reato di omicidio colposo dal momento che il fatto è stato ipotizzato quale conseguenza del naufragio e che lo stesso tribunale di Firenze ha collegato il rischio di reiterazione a condotte colpose in settori nei quali vi siano soggetti affidati all'indagato. Resta così dimostrata la totale ipoteticità del paventato rischio; infatti assumere il comando di una nave richiede che un armatore affidi la propria nave ad un determinato soggetto, non essendo invece possibile che l'indagato possa svolgerla di sua sola iniziativa; la necessità di una determinazione di terzi perché si verifichi la situazione in cui può sorgere il pericolo, comporta che il rischio di reiterazione si pone al di fuori dello schema della concretezza apparendo invece soltanto ipotetico. Con un secondo motivo il ricorrente contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale, sia pure soltanto in motivazione, ha riconosciuto nella fattispecie la sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio. Il ricorrente ricorda che il pericolo per l'acquisizione della genuinità della prova secondo l'articolo 264 lett. a),

deve attenere a specifiche ed inderogabili esigenze attinenti le indagini, deve essere concreto ed attuale e desunto da circostanze di fatto altrettanto specificamente indicate; nella specie i giudici fiorentini hanno ricavato il convincimento dell'esistenza dell'esigenza cautelare in questione sulla scorta di un memoriale redatto da Roberto Ferrarini, responsabile a terra dell'unità di crisi della società Costa Crociere, che era stato consegnato al pm il 31 gennaio 2012 allorché il Ferrarini era soltanto persona informata dei fatti ed era stato ascoltato come tale dal procuratore della Repubblica di Grosseto, con una deposizione durata circa sette ore e 30 minuti e subito secretata; e dunque il contenuto non è noto. Il memoriale in questione, nemmeno confermato a verbale dal Ferrarini, non ha ricevuto conferma dichiarativa da parte del suo estensore; sussistono in esso gravi contraddizioni intrinseche, ma ciò che più conta è che il documento non è stato in alcun modo fatto oggetto di una valutazione di attendibilità delle dichiarazioni in esso contenute, come sarebbe stato assolutamente necessario tanto più che si trattava di atto proveniente da persona che, poco tempo dopo, ha assunto la qualità di indagato per lo stesso reato contestato a Schettino; non si è tenuto conto delle peculiari circostanze della sua redazione, quali indicate nello stesso memoriale, e precisamente che è stato redatto sette giorni dopo l'incidente, su richiesta dell'amministratore delegato della Costa Crociere, e sulla scorta dei soli dati mnemonici del Ferrarini, mancando, a suo dire la redazione di uno specifico log e non avendo il medesimo annotato alcuna informazione durante la gestione degli eventi; non si è considerato che il memoriale, sempre a detta del Ferrarini, era destinato al direttore dell'ufficio legale Costa Crociere e a un top manager della società americana Carnival Corporation che controlla la società armatrice italiana; non si è considerato che il Ferrarini non sapeva che questo memoriale era destinato a diventare pubblico a seguito della lettura che di esso fece l'amministratore delegato di Costa Crociere Foschi durante la sua audizione presso il Senato della Repubblica; alla luce di tali considerazioni ci si sarebbe facilmente potuti rendere conto che, nelle intenzioni dell'estensore del documento, si trattava di una relazione destinata a restare interna alla società, trasmessa alla società americana controllante Costa Crociere per giustificarsi della perdita di una nave di rilevanti dimensioni; pare obiettivamente incredibile che l'unità di crisi non avesse documentato in alcun modo lo svolgimento degli eventi, affidandosi per la ricostruzione dei fatti alla memoria e alla buona volontà del suo responsabile. Tutte queste circostanze possono indurre il dubbio che il documento, nelle intenzioni del suo estensore, sia stato redatto *ad usum delphini*, e cioè per il fine di scaricare, da parte di Ferrarini e di Costa Crociere, la responsabilità dell'incidente tutta sulle spalle dell'indifendibile Schettino; ne si è valutata la verosimiglianza delle dichiarazioni del racconto di Ferrarini limitandosi a considerare elemento di riscontro quello costituito dal racconto di un ufficiale di bordo che aveva riferito di avere udito il comandante parlare di rimorchiatori nel corso di una delle tre conversazioni telefoniche con Ferrarini, erroneamente dal tribunale ritenuto espressione di un tentativo di Schettino di ridimensionare l'evento; inoltre il Ferrarini era diventato co-

indagato con lo Schettino e dunque avrebbe dovuto trovare applicazione il principio fissato da cassazione sezione sesta 24. 4. 2009 n.21289 sulla necessità che la dichiarazione scritta fosse accompagnata da una illustrazione orale da parte dell'autore per poter costituire elemento a carico di colui che veniva accusato.

9. Ha presentato ricorso, per il tramite del proprio difensore avvocato Giuseppe Rossini, il CODACONS, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell' Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, onlus, dichiarando di agire nella qualità di parte offesa ammessa nel procedimento penale a carico di Francesco Schettino ed altri imputati e dichiarando altresì che l'atto proposto deve intendersi anche quale supporto argomentativo in favore dell'impugnazione proposta contro la medesima ordinanza dal Procuratore della Repubblica di Grosseto.

Il difensore premette di essere ben consapevole della stringente disposizioni di cui all'articolo 311 del codice di rito che esclude dal novero dei soggetti legittimati ad impugnare la decisione di cui trattasi chi non rivesta la qualità di imputato, suo difensore o pubblico ministero; ritiene tuttavia che una siffatta restrizione sia non conforme ai principi costituzionali quali espressi dagli articoli 2, 24 e 111 della Costituzione nonché, per il tramite dell'articolo 117 della stessa, alle disposizioni internazionali a tutela dei diritti dell'Uomo, ed in particolare alla Convenzione europea dei diritti dell' Uomo, la cui posizione nell'ordinamento risulta attualmente rinforzata a seguito del trattato sul Unione Europea e del trattato di Lisbona 13/12/2007; chiede alla Corte di Cassazione di voler considerare il diritto dell' ente istante di proporre impugnazione contro l'ordinanza impugnata e, in mero subordine, di considerare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311 del codice di rito, per contrasto con i predetti articoli della Costituzione in relazione ai limiti della persona offesa ad impugnare le decisioni inerenti le misure cautelari personali emesse nei confronti dell'indagato quando essi incidono sull'acquisizione e la conservazione delle prove necessarie per l'affermazione della responsabilità penale nei reati per cui si procede e sui conseguenti obblighi risarcitorie.

Il difensore richiama le finalità istituzionali del CODACONS a tutela degli utenti e dei consumatori, nonché la evoluzione legislativa attraverso cui è stato via via riconosciuto il ruolo delle associazioni di volontariato e della tutela dei consumatori ed in particolare il decreto legislativo numero 206 del 2005, c.d. codice del consumo, che all'art.2 ribadisce che ai consumatori e agli utenti sono riconosciuti diritti fondamentali, tra cui quello alla promozione e lo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti, e il diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza; sulla base di tali presupposti deve essere riconosciuto al CODACONS il diritto ad intervenire sul completo e genuino formarsi del materiale probatorio che dovrà sorreggere l'accusa nel presente procedimento e quindi, nell'attuale frangente processuale, il diritto di chiedere che l'indagato, in corretta

applicazione della legge, sia rimesso in custodia carceraria ; ad avviso del difensore l'ordinanza impugnata, ritenendo non necessaria la custodia cautelare in carcere, non ha effettuato un'adeguata valutazione del rischio di inquinamento probatorio sotto il profilo delle misure atte a prevenirlo. La decisione è erronea e tale da poter arrecare gravissimo pregiudizio alle migliaia di persone interessate dalla vicenda di cui trattasi, che rappresenta un fatto di eccezionale portata rispetto al quale occorre osservare il massimo rigore ed evitare anche la pur minima possibilità che risulti pregiudicata la genuina ed integrale verifica di ogni tassello che compone, in fatto, la vicenda oggetto di giudizio.

Il ricorrente più specificatamente deduce violazione ed erronea applicazione degli articoli 280 e seguenti del codice di rito, in particolare degli articoli 284 e 285 nonché dei principi generali in materia di misure cautelari personali e dei presupposti giustificativi, e difetto di motivazione; rappresenta che la procura di Grosseto sta ipotizzando quale reato il fatto di non aver fatto immediatamente rapporto alla Direzione Marittima di Livorno, comportamento che ritardò le procedure di emergenza e di soccorso da terra verso la nave; gli inquirenti stanno anche delineando numerose ipotesi di responsabilità colposa tra cui il fatto di aver percorso una rotta sbagliata, il ritardo nel dare l'allarme nella forma dei segnali "pan-pan" prima e "distress" poi; il ritardo nel far evacuare la nave; l'uso di carte nautiche inadeguate in quanto su grande scala e tali da non evidenziare nel dettaglio gli scogli; sono in corso accertamenti anche in ordine alla rotta per verificare se è vero che veniva tenuta una velocità più elevata del normale, per recuperare la media di crociera, dopo che la nave aveva rallentato per consentire di cenare con calma; e per ricostruire come mai Schettino avesse permesso che vi fossero estranei nella plancia di comando, il maitre Antonello Tievoli, il commissario Manrico Giampredoni, Ciro Onorato e la signora Domnica Cermotan, del tutto estranea all'equipaggio, circostanza che, come fattore di disturbo e distrazione nella conduzione della nave, ben potrebbe integrare estremi di negligenza di imprudenza tali da aggravare la responsabilità colposa; altri delicati accertamenti riguardano aver comunicato ai passeggeri che c'è un blackout quando invece già si sapeva che la nave non poteva galleggiare e imbarcava acqua, comportamenti contestati anche ad altri ufficiali. Il pericolo di inquinamento probatorio è particolarmente evidente se si considera che dagli articoli di stampa trapela che Schettino sta rettificando certe affermazioni fatte in un primo momento, correggendole nel senso che mai nessuno della Costa Crociere avrebbe assunto il ruolo di dargli istruzioni nei momenti della tragedia. Da quanto dedotto risulta che l'ordinanza del tribunale non ha effettuato un'adeguata valutazione del rischio di inquinamento probatorio sotto il profilo delle misure atte a prevenirlo e pertanto appare meritevole di annullamento .

10. Il difensore di Schettino Francesco ha presentato una diffusa memoria con cui, da un lato, replica ai motivi di impugnazione proposti dal PM e ne chiede l'inammissibilità per mancanza di specificità ed infondatezza e, dall'altro, fa presente che il Codacons non è stato ammesso a partecipare

all' incidente probatorio in corso in quanto ritenuto danneggiato dal reato e non persona offesa e comunque ne contesta la legittimazione a presentare impugnazione ed anche a presentare memorie in tema di libertà personale dell'imputato.

11. Anche il Codacons ha presentato una memoria con la quale insiste nel sostenere la propria legittimazione e la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 311 cod.proc. pen.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi del Pubblico Ministero e del difensore devono essere rigettati. L'ordinanza impugnata è correttamente motivata in base a considerazioni che il Collegio condivide e risultano invece infondati i motivi proposti.

2.1 Il primo e secondo motivo proposto dal PM possono essere congiuntamente esaminati in quanto relativi alla medesima esigenza cautelare del pericolo di fuga.

Sostiene in primo luogo il PM che le intercettazioni ambientali effettuate nella caserma dei Carabinieri di Orbetello, nel corso delle quali Schettino espresse il proposito di cambiare vita, avrebbero dovuto essere ritenute utilizzabili dal Tribunale del riesame, a prescindere dalla esplicita menzione dell'art. 591, co.3, e ciò in quanto la descrizione del comportamento addebitato a Schettino fin dalla originaria formulazione del capo di imputazione conteneva già la contestazione, in fatto, dell'aggravante di cui al terzo comma dell'articolo predetto.

La questione, a prescindere dalla sua fondatezza, è priva di rilevanza.

Il Tribunale, infatti, pur dubitando della legittimità delle dette intercettazioni, ha tuttavia preso in esame il loro contenuto ed ha valutato la idoneità della frase pronunciata da Schettino ad attribuire concretezza al pericolo di fuga, escludendola. Come sopra si è detto, ha rilevato che alla pronuncia della frase in questione poteva attribuirsi solo il significato di un semplice sfogo, collegato alla specifica situazione in cui lo stesso comandante era venuto a trovarsi, non indicativo della effettiva programmazione della latitanza. Deve inoltre aggiungersi che il Pubblico Ministero non contesta la effettiva sussistenza del reato di cui all'art. 591 o la ragionevolezza di tale interpretazione e neppure indica altri contenuti delle intercettazioni atti a rendere evidente la prospettazione da lui sostenuta, ma si limita a richiamare del tutto genericamente il contenuto dei propri atti precedenti, anche per tale via dimostrando che la doglianza difetta della necessaria specificità e concretezza. Sul tema della esigenza cautelare del pericolo di fuga, la motivazione con la quale il Tribunale del riesame non ne ha ravvisato la sussistenza, inserita all'interno della valutazione del complessivo comportamento di Schettino in tutte le sue componenti, appare al Collegio non stravagante o irrazionale, ma, all'opposto, congrua e logica, e pertanto incensurabile. E' noto infatti che la valutazione che a questa Corte è riservata in tema di controllo del vizio di motivazione è limitata alla verifica della tenuta logica delle



considerazioni espresse e trova un limite nel dovere del giudice di legittimità di non sovrapporre una propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito. E' altrettanto pacifico che il perno della valutazione attinente al pericolo di fuga si incentra sulla concretezza di tale pericolo, che, pur non richiedendo segni di una attività già in atto volta a sottrarsi alla giustizia, richiede però una concretezza di indici della intenzione dell'indagato in tal senso, non potendo l'apprezzamento essere limitato a considerazioni generiche che sempre possono essere espresse con riguardo ad un soggetto che si venga a trovare nella condizione di indagato. Nella specie correttamente il Tribunale ha ritenuto che tali indici concreti non sussistono atteso che la prospettiva del procedimento penale, la possibilità che il medesimo si concluda con una condanna, la esistenza di contatti all'estero collegati alla specifica attività lavorativa sono tutti elementi che, sicuramente presenti, rimangono però all'interno, per così dire, delle riflessioni che un indagato, specie per un fatto così particolare nella sua gravità come Schettino, necessariamente è portato a compiere ma che si pongono in termini antitetici a considerazioni di segno opposto e di pari valore circa la possibilità di difendersi comunque e meglio "rimanendo" nel processo, il sacrificio imposto da scelte di vita radicalmente diverse dal proprio passato e la oggettiva difficoltà di organizzare una vita normale nella latitanza. La stessa inaffidabilità espressa in ordine alla personalità di Schettino, per come il medesimo si è comportato per tutta la vicenda, non appare significativa di una propensione alla fuga, essendo stato opportunamente messo in luce che egli, a prescindere dall'atteggiamento assunto, è comunque sempre rimasto sul luogo della vicenda senza cercare di sfuggire alla identificazione e al controllo. Si vuole dire in sostanza che pur avendo dignità sia il giudizio espresso dal PM ricorrente che quello del dal tribunale, quest'ultimo è per questa Corte incensurabile in quanto logicamente fondato su un quadro che difetta di elementi concreti indicativi di una intenzione di fuga. Il Tribunale infatti ha motivatamente e logicamente affermato che nessuno degli elementi di prova acquisiti, anche mediante le intercettazioni ambientali della cui utilizzabilità si controverte, fornisce, nella interezza del compendio oggetto di valutazione, fondamento concreto ad una prognosi di pericolo di fuga.

2.2 Sostiene poi il ricorrente che il giudizio che il Tribunale esprime circa la spregiudicata e inaffidabile personalità di Schettino è logicamente incompatibile con la ritenuta adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, che si fonda sulla presunzione che vengano rispettati gli obblighi collegati alla misura stessa.

Il Collegio non ravvisa tale illogicità, avendo la ordinanza sinteticamente ma correttamente riferimento al criterio di residualità della misura carceraria. E' indubbio che la regola che sovrintende la materia in esame è quella, contenuta nell'art. 275, co.3, cod.proc.pen., secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata, regola che la giurisprudenza costituzionale ha di recente più volte riaffermato nel dichiarare la incostituzionalità di alcune

presunzioni assolute di pericolosità non rispondenti a dati di esperienza generalizzati (sentenza n.331 del 2011 per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; sentenza n. 265 del 2010 per taluni delitti a sfondo sessuale; sentenza n. 164 del 2011 per l'omicidio volontario; sentenza n. 231 del 2011 per l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope); e che anche questa Corte, nella sua più autorevole espressione (Sez. Un. sentenza del 31.3.2011 n.16085 rv. 249324) ha parimenti da poco ribadito affermando che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale. Nella presente situazione il Tribunale di Firenze si è conformato a tale canone, atteso che rispetto alle ritenute e motivate esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato e del pericolo di inquinamento probatorio, la misura degli arresti domiciliari con divieto di rapporti con soggetti diversi dai familiari, appare oggettivamente tale da realizzare le finalità in gioco, nonostante la dimostrata inaffidabilità dell'imputato a fare fronte ad una situazione di emergenza. Le limitazioni che con gli arresti domiciliari gli sono imposte sono infatti adeguate ad evitare che il medesimo ponga in essere comportamenti di inquinamento delle prove o di reiterazione di reati della stessa specie, entrambe correttamente ritenute ad avviso di questa Corte, ma rispetto alle quali non è concretamente sostenibile la necessità di una restrizione carceraria come unico metodo di contenimento dell'imputato. Proprio la complessiva ricostruzione della vicenda e dei comportamenti tenuti da Schettino nel comando della nave prima e poi nella gestione del naufragio e della situazione di abbandono della nave e dei passeggeri, delimitano il giudizio di spregiudicatezza e di inaffidabilità alla capacità del soggetto di assicurare il rispetto delle sue obbligazioni di garanzia e non soffrono smentita alcuna dalla previsione della sufficienza della applicazione di una misura cautelare domiciliare, risultando dalla giustapposizione degli accertamenti in fatto alle valutazioni espresse dal Tribunale sui fatti accertati, la utile adeguatezza di un contenimento cautelare proporzionato e sufficiente rispetto a quella inaffidabilità e spregiudicatezza tratteggiate dal Tribunale.

3. Di esigenze cautelari ci si deve ora occupare in relazioni alle contestazioni formulate dal difensore di Schettino.

3.1 Quanto al pericolo di reiterazione del reato, secondo il ricorrente la motivazione fornita dalla ordinanza in esame sarebbe censurabile in quanto nei reati colposi l'indagine sul pericolo di recidiva non può arrestarsi alla constatazione della gravità del fatto e della sussistenza di una negativa personalità, così come avviene nei reati dolosi, ma deve porsi attenzione alla probabilità che l'occasione in cui è maturato il comportamento colposo

possa ripresentarsi, determinando condotte analoghe o simili a quelle oggetto di indagine; occorre cioè accertare se l'indagato per delitto colposo abbia, in concreto, la possibilità di compiere altri illeciti parimenti colposi della stessa specie, e cioè un ulteriore naufragio e/o eventuali omicidi colposi commessi in tale contesto; il che dovrebbe escludersi perché è assolutamente inverosimile che un armatore possa affidare il comando di una nave a Schettino che di sua sola iniziativa non potrebbe svolgere una tale attività.

La conclusione non è condivisibile, non essendo la medesima giustificata né dalla specificità del reato colposo né dalla ipotesi in concreto verificatasi.

Si deve in primo luogo ribadire che il parametro della concretezza, cui si richiama l'art. 274 c.p.p., lett. c), definito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte e valido anche ai fini del reato colposo, non si identifica con la "attualità" del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime, favorevoli alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che esistano elementi "concreti", cioè non meramente congetturali, sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale (Cass. sez. I 3.6.2009 n.25214 rv 244829; Cass.Sez. 1<sup>^</sup>, 20 gennaio 2004, n. 10347, rv. 227227; Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 26 marzo 2004, n. 26833, rv. 229911). Il principio trova conferma nella modifica dell'art. 274 c.p.p. introdotta dall'art. 3 legge 8.8.1995 n. 332, giacché il nuovo testo in ordine all'esigenza cautelare di cui alla lett. c) - a differenza di quanto ha fatto per l'esigenza cautelare di cui alla lett. a) dello stesso articolo - non ha introdotto il requisito dell'attualità accanto a quello della concretezza.

Le esigenze di tutela della collettività, di cui all'art. 274 lett.C), devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione di delitti collegati sul piano dell'interesse protetto, intendendosi per "delitti della stessa specie" i delitti che offendono lo stesso bene giuridico.

Giova anche ricordare, ed anche in questo caso il principio ha valore generale, che la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la carica pubblica, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, realizzò la condotta criminosa. L'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., infatti, fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede. (sez.I 22.9.2006 n.33928 Rv. 234801 Conformi: N. 2985 del 1993 Rv. 196053, N. 2796 del 1995 Rv. 202638, N. 4192 del 1995 Rv. 200335, N. 4310 del 1995 Rv. 202196, N. 22377 del 2004 Rv. 229526).

Occorre poi ribadire che la valutazione da compiere è pur sempre prognostica e di carattere presuntivo, e rispetto ad essa il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati, esprimendo, sulla base delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato menzionate dalla norma, un giudizio di

pericolosità dell'indagato in funzione di salvaguardia della collettività; tale giudizio si traduce nella dichiarazione di una concreta probabilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nel suddetto art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c).

Da quanto sopra detto deriva che è corretta la valutazione del Tribunale, che ha ritenuto concreto il pericolo di reiterazione del reato sulla base della gravità del fatto, di tutta evidenza ma comunque da sottolineare, e del comportamento tenuto da Schettino che non solo con le gravi imprudenze e negligenze che hanno determinato il naufragio della nave, ma anche con il comportamento tenuto nelle successive fasi della vicenda (con il ritardo nella segnalazione del fatto all'autorità portuale, con la perdita di controllo della nave e delle operazioni di salvataggio dei passeggeri, gestite da altri, con il ritardo nell'ordine di abbandono nave ai passeggeri, con il proprio abbandono della nave e il rifiuto di ritornarvi, con la sottovalutazione dell'emergenza creatasi e il tentativo di accreditarsi comunque come un bravo capitano per la manovra di accostamento della nave) ha dimostrato di non essere in grado di gestire una situazione di pericolo tipica della sua professione, nonostante la specifica preparazione professionale e l'esperienza maturata. E' pertanto da condividere la motivata valutazione, riscontrata dalla ricognizione del comportamento, circa la scarsa resistenza dello Schettino nello svolgimento di funzioni di comando o comunque di responsabile della sorte di persone a lui anche di fatto affidate, a reggere situazioni di crisi e ad assicurare in quelle situazioni l'adempimento delle obbligazioni di sicurezza e garanzia verso i terzi affidati che sono proprie della posizione di garanzia. La motivazione rispetto a tale verificata, secondo gli standards del giudizio cautelare, insufficienza strutturale è evidenza di pericolo concreto, anche se non di certezza, di reiterazione di delitti colposi correlati alla incolumità delle persone ogni volta che si proponga una occasione di esercizio di doveri e obbligazioni di garanzia.

3.2 Passando ad esaminare il pericolo di inquinamento probatorio, la difesa ne contesta la sussistenza mettendo in luce gli elementi che possono contrastare il contenuto del memoriale depositato da Ferrarini: non risulta che il documento sia stato confermato da dichiarazioni orali rese dal medesimo Ferrarini, non vi è motivazione sulla attendibilità di quanto dichiarato da Ferrarini che poco dopo ha acquistato la qualità di indagato, non è verosimile che le telefonate con Schettino non siano state in qualche modo registrate nell'immediatezza, il documento era destinato solo ad uso interno; sono tutti elementi che possono fare sorgere il dubbio, secondo la difesa, che quanto da Ferrarini dichiarato nel memoriale stesso (circa la proposta di Schettino di fornire una versione di comodo dei fatti avvenuti) non corrisponda a verità ma rappresenti piuttosto il tentativo di Costa Crociere di "scaricare" su Schettino tutta la responsabilità dell'incidente agli occhi della Carnival Corporation, cui era indirizzato.

Ora, i dubbi che pone la difesa sono meramente teorici e sembrano smentiti da quanto già emerso; inoltre il Tribunale del riesame ha, sia pure sinteticamente, valutato l'attendibilità di Ferrarini, trovandone conferma

nelle dichiarazioni di tale Martino che ha riferito di aver udito Schettino parlare della eventualità di far intervenire un rimorchiatore. E' in ogni caso innegabile che tali dubbi, al pari della complessiva puntuale ricostruzione dei fatti, devono poter essere chiariti senza correre il rischio di interferenze da parte di chi è allo stato il principale indagato e potrebbe compromettere il libero e completo accertamento di ogni aspetto di una complessa vicenda. Corretto è pertanto l'accertamento della esigenza in questione.

4. Deve da ultimo prendersi in esame la posizione del Codacons. Al riguardo il Collegio ha già chiarito, pronunciandosi in apertura della udienza camerale di discussione del procedimento, che è da escludersi la legittimazione di tale soggetto a presentare richiesta di riesame, non figurando il medesimo tra coloro ai quali l'art. 311 cod. proc. pen. attribuisce tale potere, tassativamente indicandoli nel pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, nell'imputato e nel suo difensore. Il principio è chiara applicazione dell'art. 568 c.p.p., co.3, cod. proc.pen., che stabilisce che il diritto ad impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, ed è stato pacificamente affermato, sia pure con specifico riferimento alle misure cautelari reali, dalla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la legittimazione della persona offesa che non sia titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate sia a proporre impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia dissequestrato il bene, sia a presentare ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale sia stata disattesa la richiesta di sequestro preventivo formulata dal P.M (sez. VI 2.7.2003 32399 Rv. 226293), sia, più in generale, a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., e, conseguentemente, nel giudizio di cassazione sull'ordinanza di riesame (sez. un. 26.4.2004 n.23271, Corsi rv. 227728).

Resta da valutare se gli atti che il CODACONS ha presentato, qualificandosi quale parte offesa ammessa nel procedimento penale a carico di Schettino Francesco ed altri, per i fatti di cui anche qui si discute, possano e debbano essere presi in considerazione da questa Corte alla stregua di memorie, in base al disposto dell'art. 91 del codice di rito.

E' noto che il nuovo codice di rito, all'art. 91 e sgg., ha previsto in favore degli enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato, che presentino le condizioni stabilite dalla norma, una forma di intervento e partecipazione al processo penale, distinta dalla costituzione di parte civile e sicuramente nuova, in quanto non conosciuta dal codice di rito previgente, che si sostanzia nella attribuzione ai medesimi della possibilità di "esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alle persone offese dal reato". Nel nuovo codice alla persona offesa è riconosciuta una funzione di stimolo e controllo dell'attività del pubblico ministero attribuendole i poteri e la posizione dettagliatamente ricostruiti già da una nota sentenza delle sezioni unite di

questa Corte (sez. un. 16.12.1998 dep. 19.1.1999 n.24, Messina ed altro) relativamente all'esercizio dell'azione penale e all'accertamento della responsabilità oggetto del procedimento, tanto che si è parlato di accusa privata; per gli enti esponenziali si è parlato di "persona offesa di creazione politica" che in tale qualità può svolgere una funzione di accusa a fianco della persona offesa e del pubblico ministero, al quale ultimo è comunque *in toto* riservata la titolarità dell'azione penale.

Recependo l'ampio dibattito in corso da tempo sulla opportunità di dare voce nel processo penale anche a soggetti collettivi che nel contesto sociale si sono resi rappresentativi degli interessi lesi dal reato, il nuovo codice ha adottato una articolata posizione, volta a consentire tale presenza a determinate e precise condizioni - assenza di scopo di lucro; precedente riconoscimento, in forza di legge, di finalità di tutela degli interessi lesi; consenso della persona offesa; legittimazione di un solo soggetto - che rappresentano un contemperamento della ritenuta opportunità, da un lato, di rafforzare la posizione della persona offesa nel processo affiancandole, nella tutela della propria posizione, un altro soggetto, non persona fisica ma di natura collettiva e, dall'altro, della necessità di assicurare la coincidenza degli interessi rappresentati e di non appesantire il procedimento con una eccessiva presenza di soggetti.

Come si è detto i poteri degli enti esponenziali sono quelli della persona offesa e pertanto, poiché tra i diritti e le facoltà che l'art. 90 riconosce alla persona offesa è previsto anche quella di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento, occorre domandarsi se nel procedimento *de libertate* la persona offesa, nel presente caso il Codacons, possa intervenire sia pure soltanto con il deposito di memorie;

Il Collegio ritiene che il quesito debba ricevere risposta negativa.

Gli artt. 90 e 91 sono infatti chiari nel circoscrivere l'esercizio dei diritti consentiti alla persona offesa e agli enti ad essa equiparati ad "ogni stato e grado del procedimento"; si tratta, come si ricava dal complessivo impianto codicistico e dalle osservazioni contenute nella relazione al codice di procedura penale, del procedimento che ha per oggetto l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato e, in parallelo, di quella civile derivante dal reato che, secondo il sistema del codice di rito, può trovare ospitalità all'interno del processo penale. A tali fini la persona offesa, e con essa gli enti esponenziali, entrano nel procedimento fin dalla fase delle indagini preliminari e vi restano fino al giudizio di cassazione, come espressamente risulta dalla relazione al testo definitivo del nuovo codice che afferma di "disattendere(si) la proposta di sostituzione dell'espressione procedimento di merito con l'espressione processo, volendo la prima di esse significare che gli enti c.d. esponenziali di interessi possono intervenire non solo nella fase processuale vera e propria ma anche nella fase delle indagini preliminari", nonché di aver provveduto "a sopprimere l'inciso -di merito- apparso in contrasto con la direttiva 39 che assicura agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela gli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile: quindi, non soltanto nel procedimento di merito, ma anche nel giudizio di cassazione ove la persona offesa è abilitata a presentare memorie".

Ma una tale puntuale ed ampia attribuzione di poteri costituisce allo stesso tempo il limite degli stessi, che non possono esercitarsi al di fuori dell'ambito consentito e dunque al di fuori di "ogni stato e grado del procedimento", da intendersi in senso tecnico e restrittivo come procedimento volto all'accertamento della responsabilità dell'imputato che, iniziato con le indagini preliminari, e superato lo scoglio dell'archiviazione può poi svilupparsi in fasi e procedure differenti fino alla sentenza di primo e di secondo grado per poi concludersi con il giudizio di cassazione. Resta evidentemente esclusa da tale scansione il procedimento incidentale *de libertate*, previsto a garanzia del corretto esercizio dei poteri collegati alla applicazione e al mantenimento della misura cautelare applicabile all'indagato; procedimento la cui autonomia dal procedimento principale, nel senso della impermeabilità del procedimento principale rispetto agli esiti di quello cautelare, è da sempre ritenuta ed è stata di recente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.120 del 2009; procedimento al cui interno non vi è spazio per la presenza della persona offesa e degli enti esponenziali neppure nella forma della presentazione di memorie, non avendo tali soggetti ragione di interloquire sul tema delle misure cautelari.

5. In conclusione, devono essere rigettati il ricorso del pubblico ministero e dell'imputato e quest'ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.


p.t.m.

rigetta i ricorsi e condanna Schettino Francesco al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10.4.2012

Il Consigliere estensore

Luisa Bianchi.



Il Presidente

Pietro Antonio Sirena

